



PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA PROVINCIALE SULLE FORMALITA' DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI RICHIESTE AL P.R.A. EX ART 56 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997, N. 446

(I.P.T.)

**(Approvato con delibera del Commissario Prefettizio n. 127 del 26.11.1998)
(Modificato con delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 3.2.1999)
(Modificato con delibera del Consiglio Provinciale n. 14 del 24.2.2000)
(Modificato con delibera del Consiglio Provinciale n. 93 del 13.12.2006)
(Sostituito integralmente con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 69 del 17 dicembre 2008)**

INDICE

CAPO I	DISPOSIZIONI GENERALI	
<u>Articolo 1</u>	Principi generali	pag. 3
<u>Articolo 2</u>	Presupposti dell'imposta e soggetti passivi	pag. 3
CAPO II	MODALITA' D'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA	
<u>Articolo 3</u>	Tariffe	pag. 4
<u>Articolo 4</u>	Esenzioni	pag. 5
<u>Articolo 5</u>	Agevolazioni	pag. 7
<u>Articolo 6</u>	Controlli sulle esenzioni e agevolazioni	pag. 8
<u>Articolo 7</u>	Termini di versamento	pag. 9
<u>Articolo 8</u>	Termini di decadenza	pag. 9
<u>Articolo 9</u>	Importi di modico valore	pag. 9
<u>Articolo 10</u>	Arrotondamento	pag. 10
CAPO III	MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA	
<u>Articolo 11</u>	Responsabile del procedimento	pag. 10
<u>Articolo 12</u>	Modalità di riscossione	pag. 10
<u>Articolo 13</u>	Adempimenti del soggetto incaricato della gestione dell'imposta	pag. 10
<u>Articolo 14</u>	Compenso al soggetto incaricato della gestione dell'imposta	pag. 11
<u>Articolo 15</u>	Controlli	pag. 11
<u>Articolo 16</u>	Ripresentazione di richieste di formalità	pag. 12
CAPO IV	RIMBORSI - RECUPERI	
<u>Articolo 17</u>	Rimborsi al contribuente	pag. 12
<u>Articolo 18</u>	Avviso di accertamento	pag. 12
<u>Articolo 19</u>	Interessi	pag. 13
<u>Articolo 20</u>	Sanzioni	pag. 13
<u>Articolo 21</u>	Riscossione coattiva	pag. 14
<u>Articolo 22</u>	Ravvedimento del contribuente	pag. 14
<u>Articolo 23</u>	Dilazioni di pagamento	pag. 14
<u>Articolo 24</u>	Diritto di interpello	pag. 15
<u>Articolo 25</u>	Autotutela	pag. 15
CAPO V	DISPOSIZIONI FINALI	
<u>Articolo 26</u>	Norme finali	pag. 15

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi generali

1. In attuazione dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 “Istituzione dell'Imposta Regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”, la Provincia di Verona istituisce l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (di seguito, brevemente, I.P.T.) di veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (di seguito, brevemente, P.R.A.) avente competenza nel proprio territorio.
2. L'imposta si applica nel rispetto della normativa vigente in materia, e in conformità a quanto previsto nel presente regolamento.
3. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 2 - Presupposti dell'imposta e soggetti passivi

1. L'imposta è dovuta, per ciascun veicolo, al momento della richiesta di ogni formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione presentate al P.R.A.:
 - a) le formalità d'iscrizione riguardano:
 - l'iscrizione originaria o prima iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico tenuto dall'Automobile Club D'Italia (di seguito, brevemente, A.C.I.) di un veicolo;
 - l'iscrizione dell'ipoteca legale a favore del venditore o del sovventore del prezzo;
 - l'iscrizione dell'ipoteca convenzionale a favore di altri creditori;
 - b) le formalità di annotazione riguardano:
 - i trasferimenti di proprietà del veicolo;
 - la rinnovazione dell'ipoteca;
 - il trasferimento dell'ipoteca in seguito a cessione del credito od in seguito a girata del titolo all'ordine che rappresenta il credito privilegiato;
 - la surrogazione convenzionale o legale di un terzo nei diritti del creditore privilegiato verso il debitore;
 - la costituzione in pegno, a favore di altro creditore, del credito garantito dal veicolo;
 - la cancellazione parziale (riduzione dell'ammontare del credito garantito) di una iscrizione dell'ipoteca;
 - la costituzione di usufrutto ai sensi dell'articolo 2683 del Codice Civile e seguenti;
 - rinnovi di iscrizioni, escluso le formalità per cambio targa di cui alla successiva lettera c);
 - c) vanno escluse le formalità non aventi contenuto patrimoniale quali ad esempio:
 - denunce di perdita e di rientro in possesso;
 - denunce di cessazione della circolazione;
 - denunce di variazione di residenza e di caratteristiche tecniche quando espressamente richieste;
 - annotazione, variazione o cancellazione della locazione;

- rinnovi di iscrizione per cambio targa in Italia;
 - acquisto di possesso per le Pubbliche Amministrazioni e le formalità richieste dalle stesse quali confische e sequestri.
2. Quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbano eseguirsi più formalità di natura ipotecaria è dovuta una sola imposta (comma 2 dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).
 3. I soggetti passivi dell'imposta sono: l'acquirente del veicolo, ai sensi degli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo Codice della Strada; il soggetto nell'interesse del quale viene compiuta l'iscrizione, la trascrizione o l'annotazione presso il P.R.A.
 4. Nel caso di omessa trascrizione al P.R.A. da parte del soggetto acquirente, il venditore rimasto intestatario nel P.R.A. può richiedere la registrazione del trasferimento di proprietà anche senza presentazione del documento di proprietà, come previsto dall'articolo 11 del decreto ministeriale 2 ottobre 1992, n. 514 sulla tutela del venditore. Il recupero dell'imposta, oltre le sanzioni e gli interessi, deve essere eseguito nei confronti dell'acquirente.
 5. I motocicli di qualsiasi tipo non sono soggetti all'imposta, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione delle finanze pubbliche" e dal decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, ad eccezione dei motoveicoli previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera d), del presente regolamento, vale a dire i motoveicoli ultratrentennali.
 6. In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al Pubblico Registro Automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione (comma 6, articolo 56, del decreto legislativo 15 dicembre 2007 n. 446).

CAPO II - MODALITA' D'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

Art. 3 - Tariffe

1. L'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al P.R.A. è applicata sulla base di apposite tariffe determinate con un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Le misure delle tariffe di cui al comma precedente possono essere aumentate dalla Provincia entro i limiti stabiliti dalla legge.
3. Nei casi in cui sia stata omessa la trascrizione di un atto d'acquisto, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto in conformità a quanto previsto dall'articolo 2688 del Codice Civile concernente la continuità delle trascrizioni. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti del citato articolo del Codice Civile si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa. Nel caso in cui il secondo soggetto acquirente abbia i requisiti per beneficiare dell'esenzione dall'imposta, questi deve comunque versare in nome e per conto del precedente acquirente un'imposta pari al valore ordinario della relativa tariffa.

4. Le tariffe sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
5. Nel caso in cui le tariffe da applicare siano deliberate nel corso dell'esercizio, in conformità a quanto previsto dal comma 4, le eventuali differenze d'imposta dovute ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ("Legge finanziaria 2007"), devono essere corrisposte dal soggetto passivo di cui al comma 3 dell'articolo 2 del presente regolamento, nel termine di 60 giorni dalla richiesta da parte della Provincia. I versamenti integrativi in esame non sono soggetti a sanzioni, né a interessi, se pagati entro il termine di cui sopra.
6. Ai fini dell'individuazione del termine di pagamento dell'imposta si fa riferimento:
 - a) per le prime iscrizioni, alla data di immatricolazione del veicolo risultante dalla carta di circolazione;
 - b) per le formalità diverse dalla prima iscrizione, alla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata.
7. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di cui al comma 4 del presente articolo, le stesse si intendono prorogate di anno in anno.
8. La Provincia notifica, entro dieci giorni dalla data di esecutività, copia autentica della deliberazione modificativa delle misure dell'imposta al competente Ufficio provinciale del P.R.A. e al soggetto che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza.
9. Entro 30 giorni dalla data di esecutività, la deliberazione di cui al precedente comma deve essere comunicata al Ministero dell'Economia e delle Finanze e deve essere resa pubblica mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 4 – Esenzioni

1. Sono esenti per legge dal pagamento dell'imposta le formalità aventi per oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti:
 - a) soggetto disabile con ridotte od impedito capacità motorie permanenti in possesso di patente speciale e veicolo adattato alla guida a lui intestato (articolo 8, legge n. 449/1997 e articolo 3, decreto ministeriale n. 435/98);
 - b) soggetto disabile con ridotte od impedito capacità motorie permanenti con veicolo adattato al trasporto a lui non intestato (articolo 8, legge n. 449/1997 e articolo 3, decreto ministeriale n. 435/98);
 - c) soggetto disabile con ridotte od impedito capacità motorie permanenti con veicolo adattato al trasporto a lui intestato (articolo 8, legge n. 449/1997 e articolo 3, decreto ministeriale n. 435/98);
 - d) soggetto disabile con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni trasportato senza obbligo di adattamento del veicolo a lui intestato (articolo 30, comma 7, legge n. 388/2000 "legge finanziaria 2001");
 - e) soggetto disabile con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni trasportato su veicolo a lui non intestato, senza obbligo di adattamento del veicolo stesso (articolo 30, comma 7, legge n. 388/2000);

- f) soggetto disabile trasportato con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (articolo 30, comma 7, legge n. 388/2000);
 - g) soggetti autorizzati al commercio di mezzi di trasporto usati nel caso i cui detti mezzi siano destinati alla vendita (articolo 56, comma 6, decreto legislativo n. 446/ 1997);
 - h) procedimenti di competenza del giudice di pace che non eccedono euro 1.033 (articolo 46, legge 21 novembre 1991, n. 374 “Istituzione del giudice di pace” e Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 49/E del 17 aprile 2000 circa l'applicabilità all'imposta provinciale di trascrizione delle esenzioni previste in materia di imposta di registro);
 - i) aziende e istituti di credito o loro sezioni o gestioni che esercitano (in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative) il credito a medio e lungo termine nei confronti di operazioni di finanziamento (articolo 15, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 “Disciplina delle agevolazioni tributarie” e Risoluzione n. 49/E del 17 aprile 2000);
 - j) operazioni di acquisto di veicoli effettuate da associazioni di volontariato, purché diverse dalle successioni e dalle donazioni (articolo 8, comma 1, legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato” – Risoluzione n. 49/E del 17 aprile 2000);
 - k) associazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà nel caso di acquisto di veicoli provenienti da donazioni, attribuzione di eredità o di legato a loro favore (articolo 8, comma 2, legge n. 266/91);
 - l) procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione tra i coniugi (articolo 19, legge 6 marzo 1987, n. 74 “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio” e Risoluzione n. 49/E del 17 aprile 2000);
 - m) trasferimenti a favore di aziende speciali o di società di capitali effettuati dai Comuni, dalle Province e dai consorzi fra tali enti (articolo 118, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000);
 - n) qualsiasi altra eventuale esenzione prevista dalla Legge.
2. Sono, altresì, esenti dal pagamento dell'imposta le formalità aventi per oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti:
- a) le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (articolo 21, decreto legislativo n. 460/1997);
 - b) le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato (ex IPAB) (articolo 4, comma 5 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207).

Art. 5 – Agevolazioni

1. Per le formalità relative alle sottoindicate tipologie di veicoli l'imposta è dovuta nelle misure a fianco di ciascuna riportate:

- a) autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale (e rimorchi destinati a servire detti veicoli), semprechè non siano adatti al trasporto di cose: misura di un quarto ai sensi dell'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo n. 446/97;
 - b) rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili: misura di un quarto ai sensi articolo 56, comma 6, del decreto legislativo n. 446/97;
 - c) gli atti relativi a operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), indipendentemente dalla base imponibile applicata in Italia e dal regime impositivo applicato all'estero scontano il pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione nella misura fissa di cui punto 2 del decreto ministeriale n. 435 del 1998, tenendo conto dell'eventuale incremento di cui all'articolo 3, deliberato dalla Provincia ai sensi di quanto previsto dall'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
 - d) per le formalità aventi ad oggetto i veicoli costruiti da almeno trent'anni o veicoli di particolare interesse storico e collezionistico, costruiti da almeno vent'anni individuati con determinazione dall'Automotoclub Storico Italiano e dalla Federazione Motociclistica Italiana, esclusi quelli adibiti ad uso professionale: euro 51,65 per gli autoveicoli ed euro 25,82 per i motoveicoli (articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342);
 - e) nei casi di cancellazione di ipoteche, in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata è dovuto il pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione nella misura fissa di cui punto 2 del decreto ministeriale n. 435 del 1998, tenendo conto dell'eventuale incremento di cui all'articolo 3, deliberato dalla Provincia ai sensi di quanto previsto dall'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
2. Per le formalità relative agli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti gli autoveicoli definiti dall'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche non adattati, intestati a "disabili sensoriali", l'imposta è ridotta al 10%.
 3. Nella dizione di "disabili sensoriali" si intendono i soggetti individuati dall'articolo 1 comma 2, della legge 12 marzo 1999 n. 68 e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 30 luglio 2001, n. 72, nonché i ciechi totali, ciechi parziali e gli ipovedenti gravi così come da definizioni degli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138 del 3 aprile 2001, del comma 1, lettera c, dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68 e della legge 27 maggio 1970 n. 382.
 4. L'agevolazione è riconosciuta limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun disabile sensoriale avente diritto, ferma restando la possibilità di usufruire nuovamente della stessa, sempre relativamente ad un solo autoveicolo, ove il precedente risulta venduto o cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico.
 5. Se il disabile sensoriale avente diritto è titolare di redditi propri superiori al limite vigente per essere considerati "familiari fiscalmente a carico" ex articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il veicolo per il quale viene richiesta l'agevolazione deve essere obbligatoriamente intestato al soggetto beneficiario disabile sensoriale, ancorché non sia titolare di permesso di guida.
 6. Nel caso in cui il disabile sensoriale avente diritto all'agevolazione si trovi nelle condizioni previste dal citato articolo 12, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi per essere

considerato fiscalmente a carico di un familiare, l'autoveicolo può essere indifferentemente intestato al soggetto disabile sensoriale o alla persona della quale il soggetto disabile sensoriale è fiscalmente a carico, ovvero cointestato ad entrambi.

7. Lo stato di disabilità sensoriale che consente di richiedere e di beneficiare dell'agevolazione deve essere obbligatoriamente dichiarato e documentato, in base alle vigenti disposizioni, in sede di presentazione della formalità al Pubblico Registro automobilistico, anche nel caso in cui l'autoveicolo venga intestato o cointestato ad un familiare del quale il disabile sensoriale è fiscalmente a carico. In tali ipotesi, deve essere contestualmente dichiarata in sede di presentazione della formalità anche la condizione di "familiare fiscalmente a carico".
8. Per le formalità trascritte a seguito di successione ereditaria, in caso di effettuazione di due formalità consecutive, prima a favore di tutti gli eredi, poi a favore dell'unico soggetto che intende intestarsi il veicolo, l'imposta è ridotta del 90% per la trascrizione in favore di tutti gli eredi e del 10% per la trascrizione in favore dell'erede intestatario dell'autoveicolo. In caso di accettazione dell'eredità senza successivo trasferimento e, quindi, di effettuazione di un'unica formalità, l'imposta è dovuta per intero.
9. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 8, le formalità relative ai due trasferimenti di proprietà devono essere immediatamente conseguenti l'una all'altra e, in ogni caso, contestualmente presentate al P.R.A. unitamente alla documentazione probatoria del diritto all'agevolazione; l'agevolazione non si applica nel caso di accettazione di eredità senza successivo trasferimento a favore di uno degli eredi o in caso di successivo trasferimento dall'"asse ereditario" ad un soggetto terzo senza che il singolo erede ne sia divenuto prima intestatario.
10. Si applica all'imposta ogni altra agevolazione prevista dalla Legge.

Art. 6 - Controlli sulle esenzioni e agevolazioni

1. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, in conformità a quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del medesimo decreto, per l'ottenimento delle esenzioni/agevolazioni di cui ai precedenti articoli.
2. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui al comma 1, devono contenere l'attestazione di tutti i dati previsti dalla Provincia e risultanti da appositi modelli predisposti.
3. Alle richieste di iscrizione e trascrizione al P.R.A. di veicoli rientranti nella casistica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c, del presente regolamento, concernente gli atti soggetti ad I.V.A., deve essere sempre allegata copia della fattura d'acquisto o, nel caso di veicoli provenienti dall'estero acquistati da privati, copia del modello F24; per i veicoli provenienti da Paesi Extra Unione Europea, deve essere allegata copia della bolletta doganale.

Art. 7 - Termini di versamento

1. Per le formalità di prima iscrizione di veicoli nel P.R.A., nonché di iscrizione di contestuali diritti reali di garanzia, il versamento dell'imposta è effettuato entro il termine di sessanta giorni

dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.

2. Per le formalità di trascrizione ed annotazione relative a veicoli già iscritti nel P.R.A, il versamento dell'imposta è effettuato entro lo stesso termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata.
3. Per le formalità soggette all'imposta relative ad atti societari e giudiziari, il termine di cui al comma precedente decorre dalla fine del sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dall'effettiva restituzione degli stessi alle parti, a seguito dei rispettivi adempimenti. Per atti societari si intendono: la costituzione, la variazione, la trasformazione, il conferimento, la fusione, la scissione e lo scioglimento di società o altri atti previsti dalla legge.

Art. 8 - Termini di decadenza

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Entro lo stesso termine sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie previste dal successivo art. 20. L'accertamento in rettifica dei parziali o ritardati versamenti e l'accertamento d'ufficio degli omessi versamenti sono notificati al contribuente, anche a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con apposito avviso motivato.
2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
3. La richiesta per l'ottenimento del rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso, a pena di decadenza, deve essere presentata entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Art. 9 - Importi di modico valore

1. Non si procede alla riscossione, al recupero o al rimborso dell'imposta, compresi eventuali sanzioni ed interessi, per importi complessivi pari o inferiori a 15 (quindici) euro, in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione. Tali importi non devono in ogni caso intendersi come franchigia.
2. Nel caso in cui gli importi da riscuotere o rimborsare siano superiori all'importo di cui al comma precedente, si procede alla riscossione o al rimborso dell'intero importo.

Art. 10 – Arrotondamento

1. Il pagamento degli importi complessivamente dovuti, in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi e per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi.

CAPO III - MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA

Art. 11 - Responsabile del procedimento

1. Il Dirigente/Responsabile (ancorché non dirigente) del Servizio preposto alla gestione dell'imposta è responsabile dei procedimenti di riscossione, recupero e controllo dell'imposta.
2. Il dirigente/Responsabile (ancorché non dirigente) del Servizio di cui al precedente comma può delegare la responsabilità ivi individuata ad altri addetti al Servizio stesso ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 12 - Modalità di Riscossione

1. L'accertamento dell'imposta, la liquidazione, la riscossione, la contabilizzazione, i relativi controlli con l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento della stessa, sono effettuati con le modalità di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446/97.

Art. 13 - Adempimenti del soggetto incaricato della gestione dell'imposta

1. Le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'Imposta provinciale di trascrizione ed i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 56, comma 4, del decreto legislativo n. 446/97, modificato dall'art. 1, lettera t), punto 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, se non gestite direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 446/97, sono affidati, a condizioni da stabilire tra le parti in apposita convenzione, allo stesso concessionario del Pubblico Registro Automobilistico.
2. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta riversa alla tesoreria della Provincia l'imposta riscossa al netto del compenso e di eventuali rimborsi spettanti. Il riversamento deve essere effettuato con valuta fissa come concordato fra le parti.
3. Sui ritardati riversamenti verranno applicati gli interessi di mora per "danni nelle obbligazioni pecuniarie", ex articolo 1224 del Codice Civile, fatte salve cause oggettive di forza maggiore preventivamente comunicate dal soggetto incaricato della gestione dell'imposta e regolarmente accertate con provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.
4. Entro la prima decade di ogni mese, il soggetto incaricato della gestione dell'imposta presenta alla Provincia un riepilogo, su supporto cartaceo o informatico, dei dati contenenti i versamenti relativi al mese precedente, distinti per giorno.
5. Entro il mese di febbraio, il soggetto incaricato della gestione dell'imposta presenta il rendiconto dei versamenti relativi all'anno precedente, distinti per mese, nonché le eventuali rettifiche intercorse.
6. I documenti di cui sopra sono sottoscritti dal responsabile del soggetto incaricato della gestione dell'imposta.

7. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta registra gli introiti effettuati giornalmente per conto della Provincia, verificando che gli importi riscossi corrispondano alle tariffe vigenti.
8. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta che effettua direttamente rimborsi e recuperi, secondo le disposizioni del successivo Capo IV, presenta alla Provincia appositi riepiloghi mensili ed annuali.
9. La trasmissione dei dati di cui ai commi precedenti, fra il soggetto incaricato della gestione dell'imposta e la Provincia avviene, di norma, in via telematica su indirizzi di posta elettronica da concordarsi fra le parti; l'estrapolazione dei dati di cui sopra è effettuata su file compatibile preferibilmente con il pacchetto degli applicativi tipo Open Office o, in ogni caso, compatibili con il pacchetto degli applicativi tipo Microsoft Office.

Art. 14 - Compenso al soggetto incaricato della gestione dell'imposta

1. Al soggetto incaricato della gestione dell'imposta, per l'attività di gestione dell'imposta compete il compenso convenuto tra le parti.

Art. 15 - Controlli

1. La Provincia effettua i controlli, anche tramite ispezioni, ritenuti opportuni sull'attività del soggetto incaricato della gestione dell'imposta.
2. La Provincia effettua, direttamente o tramite soggetti terzi all'uopo incaricati, controlli sulla corretta applicazione dell'imposta utilizzando anche altre banche dati.

Art. 16 - Ripresentazione di richieste di formalità

1. Nel caso di ripresentazione di formalità, precedentemente ruscate dal P.R.A., non si dà luogo ad ulteriori riscossioni salvo che le stesse non siano state rifiutate per insufficiente versamento.
2. Per i versamenti o integrazioni dell'imposta effettuati oltre i termini stabiliti dall'articolo 7, si applicano le sanzioni previste dal successivo articolo 20 del presente regolamento.

CAPO IV - RIMBORSI - RECUPERI

Art. 17 - Rimborsi al contribuente

1. La domanda di rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso deve essere presentata per iscritto dal contribuente o da chi abbia richiesto la formalità, se soggetto diverso dal contribuente, purché munito di delega scritta rilasciata dal contribuente stesso.
2. La domanda di rimborso deve essere inoltrata alla Provincia o al soggetto incaricato della

gestione dell'imposta.

3. I rimborsi riguardano:

- a) richieste di formalità già presentate e ruscate dal P.R.A., che non vengono più ripresentate. Alla richiesta deve essere allegata la nota di trascrizione originaria debitamente annullata dall'ufficio del P.R.A o copia conforme del certificato di proprietà se utilizzato come nota di richiesta. In tal caso la richiesta è presentata direttamente al soggetto incaricato della gestione;
- b) versamenti in eccesso o non dovuti.

4. La Provincia, verificati i presupposti per il rimborso, effettua la restituzione direttamente o autorizza il soggetto incaricato della gestione dell'imposta ad effettuare il rimborso stesso; in tal caso detto soggetto conserva ai propri atti le quietanze relative alle somme rimborsate.

5. Il rimborso è effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

6. A decorrere dalla data del versamento sono dovuti al contribuente gli interessi nella stessa misura determinata dalla Provincia nel successivo articolo 19.

Art. 18 - Avviso di accertamento

1. L'avviso d'accertamento è predisposto dalla Provincia nei termini e nelle forme di legge e notificato al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Gli avvisi d'accertamento d'ufficio sono correlati ad omesse iscrizioni o trascrizioni al P.R.A..

Art. 19 - Interessi

1. In caso di mancato o ritardato pagamento dell'imposta o in caso di rimborsi, si applicano gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 20 – Sanzioni

1. La sanzione, per omesso, ritardato, parziale pagamento dell'imposta è pari al 30% dell'importo non versato ed è disciplinata dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. La sanzione è dovuta:
 - a) dal soggetto che ha commesso o concorso a commettere la violazione;
 - b) dalla persona giuridica nel caso in cui la sanzione sia relativa al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica.
3. Nel caso di reiterato comportamento elusivo, la sanzione viene aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione dell'imposta.
4. Per altre violazioni si intendono quelle in materia di I.P.T. o quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità

dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.

5. A qualsiasi violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, diverse da quelle già previste dallo stesso e da altre disposizioni legislative, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00.
6. Alle sanzioni del precedente comma si applicano le disposizioni di cui al capo I, sezione I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale:
 - a) la violazione, quando è possibile, è contestata immediatamente al trasgressore. Se non è avvenuta la contestazione immediata al predetto soggetto, gli estremi della violazione debbono essere notificati al medesimo entro il termine di novanta giorni dall'accertamento, se residente nel territorio della Repubblica ed entro il termine di trecentosessanta giorni, se residente all'estero. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire scritti difensivi alla Provincia;
 - b) è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione;
 - c) la Provincia, qualora ritenga fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Art. 21 - Riscossione coattiva

1. Decorsi infruttuosamente i termini stabiliti con l'avviso di accertamento la Provincia procederà alla riscossione coattiva.

Art. 22 - Ravvedimento del contribuente

1. Il contribuente nel caso di omesso o parziale pagamento dell'imposta, qualora non siano iniziate da parte degli uffici preposti attività di accesso, ispezione, verifiche o altre attività amministrative d'accertamento, può avvalersi dell'istituto del ravvedimento, effettuando contestualmente il versamento dell'imposta dovuta, degli interessi e della sanzione nei seguenti termini:

pagamento effettuato entro	Sanzione effettiva
30 giorni dalla scadenza:	= 3,75 %
1 anno dalla scadenza:	= 6 %

Art. 23 - Dilazioni di pagamento

1. Il contribuente con istanza regolarmente assoggettata all'imposta di bollo, indirizzata alla

Provincia, può chiedere la dilazione del pagamento delle somme dovute. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva e deve contenere idonea dimostrazione della situazione di obiettiva e temporanea difficoltà del contribuente.

2. Le dilazioni e le rateazioni di cui al comma precedente soggiacciono alle condizioni ed ai limiti seguenti:
 - a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - b) durata massima della rateazione contenuta in ventiquattro mesi;
 - c) decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
 - d) applicazione degli interessi legali sulle rateazioni concesse.
3. La dilazione di cui al comma 1 è disposta tramite determinazione del Dirigente/Responsabile (ancorché non dirigente) del Servizio preposto alla gestione dell'imposta, di cui al precedente articolo 11, che provvede, altresì, affinché al contribuente sia fornita comunicazione dell'accoglimento dell'istanza formulata e delle modalità di effettuazione della rateazione.
4. Sulla somma dovuta a titolo di imposta sono calcolati gli interessi nella misura prevista dalla lettera d) del precedente comma 2, a partire dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e sino alla data di scadenza della rateizzazione. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
5. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a euro 10.000,00 è necessaria la prestazione di idonea garanzia tramite fidejussione bancaria "a prima richiesta" rilasciata esclusivamente da primaria azienda o istituto di credito per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.
6. Per importi complessivamente dovuti fino ad euro 2.000,00, la rateizzazione non potrà in ogni caso essere concessa per un numero di rate mensili superiori a 12 (dodici), di pari importo.

Art. 24 - Diritto di interpello

1. Qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni che disciplinano la materia, il contribuente può inoltrare per iscritto alla Provincia apposita istanza di interpello.
2. L'istanza deve contenere gli elementi prescritti dall'articolo 11 della legge n. 27 luglio 2000, n. 212 e dal decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.

Art. 25 – Autotutela

1. Il potere di autotutela della Provincia si esercita mediante:
 - a) l'annullamento d'ufficio o la revoca degli atti illegittimi o infondati, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità;
 - b) il rispetto del criterio di economicità sulla base del quale iniziare od abbandonare l'attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie dell'Ente.

2. Il potere di annullamento e di revoca degli atti illegittimi o infondati o di rinuncia all'imposizione spetta al responsabile dell'entrata che ha emanato l'atto illegittimo o che è competente per gli accertamenti d' ufficio.
3. Le eventuali richieste di annullamento di atti o di rinuncia all'imposizione avanzate dai contribuenti sono indirizzate alla Provincia.
4. Dell'eventuale annullamento di atti o rinuncia all'imposizione è data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 - Norme finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia: norme di legge, decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e le relative circolari applicative, risoluzioni ministeriali, disposizioni contenute nel manuale operativo trasmesso dall'Unione Province d'Italia (U.P.I.) a tutte le province con nota prot. 1015 del 15 novembre 2005 (acquisito al protocollo Provincia il 29 novembre 2006, n. 101622) e dalla Direzione Centrale dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) a tutte le sedi provinciali A.C.I. con lettera circolare n. 17988 del 22 dicembre 2005, in quanto compatibili con le norme dell'art. 56 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e con le norme del presente regolamento.
2. Tutti i richiami a norme di leggi vigenti e al manuale operativo contenuti nel presente regolamento sono da intendersi estesi alle loro successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il presente regolamento entra in vigore con efficacia dall'1 gennaio 2009; da tale data è abrogato il Regolamento dell'I.P.T. approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 127 del 26 novembre 1998 e successive modificazioni.